



CITTÀ DI POTENZA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE MERCATALE**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 e ss.)

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 aprile 2021, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28 maggio 2022

INDICE

| | |
|--|----|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE..... | 6 |
| Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento..... | 6 |
| Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali..... | 6 |
| Articolo 3 - Presupposto del canone..... | 8 |
| Articolo 4 - Soggetto obbligato..... | 9 |
| TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE..... | 10 |
| Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico..... | 10 |
| Articolo 6 - Tipi di occupazione e durata..... | 11 |
| Articolo 7 - Istanza e rilascio della concessione..... | 11 |
| Articolo 8 - Occupazioni occasionali..... | 14 |
| Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza..... | 15 |
| Articolo 10 - Titolarità della concessione e voltura..... | 16 |
| Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta..... | 17 |
| Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio..... | 17 |
| Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione..... | 18 |
| Articolo 14 - Occupazioni abusive..... | 19 |
| Articolo 15 – Criteri per la determinazione della tariffa e per la classificazione delle strade..... | 20 |
| Articolo 16 – Criteri di commisurazione del canone..... | 21 |
| Articolo 17 – Passi carrabili..... | 22 |
| Articolo 18 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione..... | 23 |
| Articolo 19 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti..... | 24 |
| Articolo 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee..... | 24 |
| Articolo 21 - Accertamento e riscossione coattiva..... | 25 |
| Articolo 22 - Rimborsi..... | 25 |
| Articolo 23 - Sanzioni..... | 25 |
| Articolo 24 - Attività di recupero..... | 25 |
| TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA..... | 26 |
| CAPO I – IMPIANTI E MEZZI DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA..... | 26 |
| Articolo 25 – Presupposto del canone..... | 26 |
| Articolo 26 - Soggetto passivo..... | 26 |
| Articolo 27 - Istanze di autorizzazione per la pubblicità..... | 26 |

| | |
|--|----|
| Articolo 28 - Tipologie di impianti pubblicitari..... | 28 |
| Articolo 29 - Istruttoria amministrativa..... | 28 |
| Articolo 30 – Esposizione pubblicitaria permanente e temporanea..... | 29 |
| Articolo 31 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni..... | 29 |
| Articolo 32 - Rinnovo, proroga e disdetta..... | 30 |
| Articolo 33 - Revoca, modifica, sospensione..... | 31 |
| Articolo 34 -Decadenza ed estinzione della autorizzazione..... | 31 |
| Articolo 35 - Rimozione della pubblicità..... | 32 |
| Articolo 36 - Piano generale degli impianti pubblicitari..... | 33 |
| Articolo 37 - Divieti e limitazioni..... | 33 |
| Articolo 38 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti..... | 33 |
| Articolo 39 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari..... | 33 |
| Articolo 40 - Modalità di applicazione del canone per l’esposizione pubblicitaria..... | 34 |
| Articolo 41 – Esenzione per le insegne d’esercizio..... | 34 |
| Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 35 |
| Articolo 43 – Richiesta di autorizzazione e dichiarazione..... | 35 |
| Articolo 44 - Pagamento del canone e attività di recupero..... | 36 |
| Articolo 45 – Rimborsi e compensazione..... | 36 |
| Articolo 46 - Sanzioni..... | 36 |
| Articolo 47 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere..... | 37 |
| Articolo 48 - Mezzi pubblicitari vari..... | 37 |
| Articolo 49 – Riduzioni..... | 37 |
| Articolo 50 - Esenzioni..... | 38 |
| CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI - | 39 |
| Articolo 51 - Tipologia degli impianti delle affissioni..... | 39 |
| Articolo 52 - Servizio delle pubbliche affissioni (PA)..... | 39 |
| Articolo 53 - Impianti privati per affissioni dirette..... | 39 |
| Articolo 54 - Modalità delle pubbliche affissioni..... | 40 |
| Articolo 55 – Tariffa per le pubbliche affissioni..... | 40 |
| Articolo 56 – Affissioni abusive..... | 40 |
| Articolo 57 - Riduzione della Tariffa..... | 41 |
| Articolo 58 – Esenzioni..... | 41 |
| Articolo 59 - Pagamento della tariffa..... | 41 |
| Articolo 60 - Norme di rinvio..... | 41 |
| TITOLO IV – CANONE MERCATALE..... | 42 |
| Articolo 61 – Disposizioni generali..... | 42 |

| | |
|--|----|
| Articolo 62 - Domanda di occupazione..... | 42 |
| Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 42 |
| Articolo 64 - Classificazione delle strade..... | 43 |
| TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI..... | 43 |
| CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI..... | 43 |
| Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni..... | 43 |
| Articolo 66 - Occupazioni abusive..... | 43 |
| Articolo 67 - Soggetto passivo..... | 44 |
| Articolo 68 – Modalità di versamento del canone..... | 44 |
| Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva..... | 46 |
| Articolo 70 - Rimborsi..... | 46 |
| Articolo 71 - Sanzioni..... | 46 |
| Articolo 72 - Attività di recupero..... | 47 |
| Articolo 73 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici..... | 48 |
| Articolo 74 - Determinazione delle tariffe annuali..... | 48 |
| Articolo 75 - Determinazione delle tariffe giornaliere..... | 48 |
| Articolo 76 - Determinazione del canone..... | 49 |
| Articolo 77 – Esenzioni..... | 50 |
| Articolo 78 – Maggiorazioni e Riduzioni del canone..... | 52 |
| CAPO II - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE..... | 55 |
| Articolo 79 - Commercio itinerante su aree pubbliche..... | 55 |
| Articolo 80 - Occupazione connesse all’esercizio di attività commerciali in sede fissa..... | 56 |
| Articolo 81 - Occupazione del sottosuolo con serbatoi..... | 57 |
| Articolo 82 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici..... | 57 |
| Articolo 83 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante..... | 58 |
| Articolo 84 - Occupazioni a sviluppo progressivo..... | 59 |
| Articolo 85 - Attività Edile..... | 59 |
| Articolo 86 - Attività di propaganda elettorale..... | 59 |
| Articolo 87 - Occupazione con elementi di arredo..... | 59 |
| Articolo 88 - Esposizione merci fuori negozio..... | 60 |
| Articolo 89 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere..... | 59 |
| Articolo 90 - Occupazioni per traslochi..... | 60 |
| Articolo 91 - Dichiarazioni per particolari fattispecie..... | 60 |
| CAPO III – REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI..... | 61 |
| Articolo 92 - Regime transitorio..... | 61 |
| Articolo 93 - Disposizioni finali..... | 62 |

| | |
|---|----|
| ALLEGATI..... | 62 |
| ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI -..... | 62 |
| ALLEGATO B – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE..... | 62 |
| ALLEGATO C – TARIFFE DEL CANONE UNICO E DEL CANONE MERCATALE – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E COEFFICIENTI..... | 62 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone di concessione o di autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e degli altri spazi privati su cui si sia costituita la servitù d'uso pubblico e all'esposizione pubblicitaria, nonché del canone di concessione mercatale, di seguito per brevità, rispettivamente, "Canone unico" e "Canone mercatale", di cui all'articolo 1, commi 816 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, , e dalle successive modificazioni ed integrazioni (*nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi della L. 160/2019*).
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (Canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
6. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
7. Relativamente alle esposizioni pubblicitarie, sono fatte salve, per quanto compatibili e non superate dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le installazioni pubblicitarie (di seguito "Regolamento sulle installazioni pubblicitarie"), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 7 febbraio 2015 e successive modifiche ed integrazioni e del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (di seguito "PRIP") approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20 marzo 2017 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a. occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio dell'ente locale, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali

nonché agli spazi privati su cui si sia costituito l'uso pubblico, per cui viene previsto il pagamento del "canone unico";

- b. esposizione pubblicitaria: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. b), la diffusione di messaggi pubblicitari, per cui viene previsto il pagamento del "canone unico";
 - c. canone unico: come definito dal comma 816, L. 160/2019, canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
 - d. canone mercatale o canone di concessione mercatale: come definito dal comma 837, L. 160/2019, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
 - e. concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente o il titolo abilitativo alla diffusione pubblicitaria;
 - f. canone: l'importo dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione;
 - g. indennità: il canone maggiorato dovuto dall'occupante senza titolo o da chi diffonda messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o concessione;
 - h. tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c) e d).
2. Nell'area comunale sono compresi i tratti di strada statale o provinciale in quanto situati all'interno del centro abitato, a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
 4. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
 5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
 6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione, anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è sottoposta all'esame dei competenti servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.), secondo i criteri e le condizioni prescritte dal vigente Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.
 7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o

dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento o da altri regolamenti comunali vigenti, la richiesta per la concessione di suolo pubblico o di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.
11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. È soggetta al pagamento del canone qualsiasi occupazione di suolo pubblico e di spazi pubblici così come definiti nel presente articolo, siano esse occupazioni permanenti che temporanee, di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, in parchi e giardini e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, su cui vi è apposito Regolamento. Sono altresì considerate suolo pubblico e spazio pubblico le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio e le occupazioni realizzate su strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato individuato dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. L'occupazione va intesa anche nel senso di disponibilità, uso, utilizzo anche di fatto di beni di cui al presente articolo che comporti, in ogni caso, la sottrazione del bene all'uso generale della collettività;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività,
 - c. ai fini del canone mercatale, l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture attrezzate. Ai fini

dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Fermo restando il disposto del comma 818 della legge 160/19, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, autorizzati da quest'ultima in base a propria disciplina del canone di cui alla lettera a) del comma 819.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, nell'ipotesi in cui il titolare della licenza abbia affittato la gestione ad un soggetto terzo, il relativo canone può essere assolto anche da parte del soggetto affittuario. In caso di reiterata morosità dell'affittuario, e comunque prima di attivare la procedura di decadenza o estinzione della concessione di cui all'art. 13, il Comune deve informare il titolare della licenza indicando i canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la richiesta va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal presente Regolamento, dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sui procedimenti amministrativi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'istanza apposita.
3. In caso di modifica dell'occupazione in corso, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella ordinaria, di rilascio della concessione. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti, è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
4. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
5. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi necessari per il prosieguo del procedimento, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine assegnato dall'Ufficio, comunque non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Il termine assegnato per l'integrazione della pratica sospende il termine di conclusione del procedimento. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
6. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione. Per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti, il titolare della concessione deve presentare apposita richiesta, a condizioni che non ci siano state modifiche o variazioni rispetto a quanto già autorizzato.
8. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.
10. L'Ente, con atto di organizzazione interna adottato con Delibera di Giunta, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

Articolo 6 - Tipi di occupazione e durata

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di

un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti;

- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le occupazioni, permanenti o temporanee, sono esentate dal titolo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001, se realizzate con strutture non ancorate al suolo quali tavolini, ombrelloni, fioriere.
3. Le occupazioni permanenti o temporanee sono subordinate alla comunicazione o al titolo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 nei casi di strutture non rientranti nella categoria di cui al comma 2. In tal caso sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio lavori (CIL) rivolta allo Sportello Unico per l'Edilizia, se rimosse entro il termine di 90 giorni dalla loro installazione ovvero al titolo edilizio, se installate per un periodo superiore a 90 giorni.
4. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni.
5. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata facendo sempre salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
6. Le concessioni possono essere rilasciate per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 7 - Istanza e rilascio della concessione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita richiesta secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. La richiesta può essere trasmessa al Comune posta elettronica certificata oppure a mezzo di consegna della richiesta cartacea al Protocollo dell'ente che ne rilascerà ricevuta, oppure, nell'ipotesi di competenza attribuita allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), tramite l'applicativo acquisitivo adottato.
2. Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche Imhoff, ecc., è tenuto a richiedere la concessione e a pagare il relativo canone il proprietario ovvero il titolare di altri diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento del canone.
3. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione le occupazioni escluse, come indicate nel presente Regolamento.
4. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
5. Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quelli sopra indicati, potrà versare i diritti d'urgenza quantificati con Delibera di Giunta di determinazione anche dei diritti tecnici e spese di procedimento. In tal caso i termini previsti per la conclusione del procedimento si intendono ridotti a un terzo.
6. La richiesta di concessione, sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta, munito dei poteri di firma, deve contenere a pena di improcedibilità tutti gli elementi richiesti nel presente articolo e deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di occupazione e ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

7. La richiesta di concessione per l'occupazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti, come individuati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 5, almeno 30 giorni prima del periodo richiesto in caso di occupazioni permanenti, ed almeno 10 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c. nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio,
 - d. l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - e. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - f. la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - g. la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - h. il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - i. documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
 - j. il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese se dovuti;
 - k. l'indicazione delle necessità di regolamentazione della circolazione stradale e della sosta e/o dell'autorizzazione al transito e alla sosta in area pedonale che richiedono l'emanazione di apposita ordinanza, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada;
 - l. l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Locale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale e veicolare;
 - m. comunicazione/titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, qualora necessari per la tipologia di occupazione.
8. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati al comma 5, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
9. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
10. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta contemporanea, si procede con il sorteggio in presenza degli interessati o di due testimoni.
11. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza di utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
12. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la

- conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
13. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese e diritti tecnici da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
 14. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
 15. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente telematicamente alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati anche telematicamente al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta. Decorso tale termine, il parere si presume rilasciato positivamente.
 16. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
 17. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a. gli elementi identificativi della concessione;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c. la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d. l'ammontare del canone;
 - e. l'osservanza degli obblighi e degli oneri relativi, secondo cui:
 - i. le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
 - ii. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti comunali o della Società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone, l'atto che autorizza l'occupazione insieme agli originali delle ricevute di pagamento del relativo canone;
 - iii. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - iv. di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui nei commi seguenti;
 18. Il rilascio della concessione, sottoscritta dal Dirigente del Settore o suo delegato, qualora per la natura dell'occupazione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
 19. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone nella misura stabilita.

20. L'ufficio comunale del Settore che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
21. Il Comune richiede il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b. dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
22. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente del Settore competente, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
23. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al Nulla Osta del Comune.
24. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
25. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti anche a precedenti occupazioni. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
26. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
27. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
28. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono per occupazioni occasionali:
 - a. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita richiesta scritta da consegnare o da inviare, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Il termine di cinque giorni non si applica ove sia necessario acquisire pareri, prescrizioni, ordinanze della polizia locale.

Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupazione effettuata prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione è ammessa soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. L'ufficio comunale che ha ricevuto la comunicazione provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, se del caso, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, accertata l'inesistenza delle antescritte condizioni, considera l'occupazione abusiva e applica le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
4. È fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in materia di esclusioni dall'obbligo del pagamento del Canone e dalla richiesta della relativa concessione/autorizzazione.
5. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente su apposito modulo oppure tramite procedura online, al fine della determinazione del canone dovuto che dovrà essere versato entro la data di inizio dell'occupazione.

Articolo 10 - Titolarità della concessione e voltura

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino lo spazio utilizzato al termine della concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b. custodire la concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale incaricato della vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d. versare il canone alle scadenze previste, nel caso di occupazione di durata superiore all'anno ovvero nel caso di pagamento rateale;
 - e. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f. rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura o il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine prescritto, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti del presente regolamento.
 7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area concessa in uso da parte del concessionario, ai fini della richiesta di restituzione del canone, se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dallo stesso concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune, mentre se il mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia dello stesso concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata, la rinuncia comunicata per iscritto comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione ovvero per il periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia se presentata entro il termine di scadenza della concessione, escludendosi in ogni caso il rimborso delle spese e dei diritti corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente ufficio.

2. La domanda di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità, almeno un mese prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. Il rinnovo è ammissibile allorché il richiedente sia in regola con il pagamento del canone relativo all'occupazione precedente.
5. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare la durata dell'occupazione originaria.
6. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine finale dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
7. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
8. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
9. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone dovuto in misura proporzionale al periodo dell'anno di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo dell'anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite posta elettronica certificata, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento ovvero ritiro presso lo sportello degli uffici comunali.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio dello spazio o dell'area concessa;
 - c. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d. la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - e. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o, in caso di rateazione, di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
2. L'ufficio competente alla liquidazione ed alla riscossione del canone comunica al soggetto, mediante raccomandata a.r. o mediante PEC o con modalità telematica idonea, la causa della decadenza, disponendo l'immediata cessazione dell'occupazione con ripristino dello stato dei luoghi e la cassazione della pubblicità.
3. Nel caso del mancato pagamento del canone, la comunicazione di cui al comma precedente indica gli importi scaduti, avvisando il destinatario che in difetto di pagamento in unica soluzione entro i successivi 30 giorni, la concessione e la autorizzazione rilasciate si intendono decadute. In tale caso, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria devono cessare e ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune, dopo avere accertato - con verbale redatto dalle autorità di polizia e/o dai soggetti aventi titolo per legge - la mancata cessazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, procede alla rimozione delle occupazioni o alla copertura delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e/o della concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del titolare della concessione o del responsabile della occupazione o della autorizzazione all' esposizione pubblicitaria o per conto del quale è stata fatta l'esposizione
5. Scaduto il termine assegnato senza che il pagamento venga eseguito ovvero senza riscontro relativamente a eventuali giustificazioni riguardo a quanto disposto con la precedente comunicazione, l'Ufficio competente, con le stesse forme della precedente comunicazione, notifica all'interessato la dichiarazione di decadenza, recante anche l'indicazione dell'Autorità competente cui presentare eventuale ricorso e del relativo termine.
6. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
7. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c. il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, con obbligo di restituzione del pannello entro 30 giorni dal trasferimento dell'immobile, salvo i casi di volturazione effettuata secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento.
8. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni:
 - a. realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b. occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta istanza o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Il Comune procede alla rimozione dell'occupazione realizzata senza la prescritta concessione o effettuata in difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato abusivamente l'occupazione. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
7. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di occupazione abusiva, liquidata nella misura del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 15 – Criteri per la determinazione della tariffa e per la classificazione delle strade

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari¹;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. Sino a nuova determinazione della classificazione delle strade per categoria ad opera della Giunta Comunale cui tale funzione viene delegata, secondo quanto disposto nelle norme transitorie, rimane valida la classificazione allegata alla deliberazione consiliare n. 79 del 19/03/1999, adottata in materia di Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, fatto salvo quanto stabilito nel regime transitorio in sede di prima applicazione del presente Regolamento, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 16 – Criteri di commisurazione del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo indicato nell'allegato C, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie come indicate nell'allegato C al presente regolamento, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - a. dalle ore 6 alle ore 16 (1^ fascia oraria);
 - b. dalle ore 00.00 alle ore 6.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 (2^ fascia oraria);
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
5. Secondo quanto disposto dal comma 829, art. 1, L. 160/2019, per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta a un quarto.

¹ La misura in metri lineari è necessaria per quantificazione occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto v. Cass. n. 23257/2020.

6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare, salvo quanto stabilito in materia di esposizioni pubblicitarie.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dal comma 831 della L. 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800 o altra misura stabilita dalla legge. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 14-quinquies, del decreto legge n. 146/2021, convertito con modifiche nella Legge 215/2022, la disposizione del presente comma si interpreta nel senso che:
 - a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
 - b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
10. In applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni, all'atto del rilascio del segnale di passo carrabile è dovuto dal richiedente il pagamento della somma di €. 26,00.
11. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

12. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
13. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
14. Ai fini del computo dell'area soggetta a canone, la superficie eccedente i 300 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 30 per cento.
15. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.
16. Fermo restando quanto specificamente previsto per le occupazioni con passi carrabili, di cui al successivo articolo, la superficie di riferimento degli Impianti di distribuzione di carburante e degli autolavaggi è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, come risultante dal provvedimento di concessione. Tali superfici sono computate per gli impianti di distribuzione nella misura del 50% fino a 300 mq e per gli autolavaggi nella misura del 30% fino a 300 mq. La restante superficie viene calcolata in ragione del 30% così come previsto al precedente comma 14. I serbatoi sono soggetti a canone secondo la specifica disciplina prevista dal comma 829, L. 160/2019, come previsto nel successivo articolo 81.

Articolo 17 – Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, trasformando l'accesso carrabile a raso senza cartello in vero e proprio passo carrabile, provvisto di cartello. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento.
6. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di

fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
8. Il canone dovuto per il passo carrabile può essere affrancato definitivamente mediante il pagamento di una somma pari a venti annualità, secondo la tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda di affrancazione da parte del concessionario. La domanda produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo, a condizione che il versamento sia stato correttamente effettuato. L'Ufficio competente dà seguito alla domanda comunicando l'avvenuta affrancazione del passo carrabile, a seguito di verifica della correttezza del versamento.
9. Qualora vengano apportate successive variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggiore ammontare del canone in base alla tariffa vigente nell'anno di affrancazione, cessa l'effetto dell'affrancazione e non si fa luogo alla restituzione della somma già versata.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
11. Per i passi carrai già esistenti alla data del 1° gennaio 1993, il rilascio dell'autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell'amministrazione comunale, salvo il caso in cui non si arrechi grave pregiudizio per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Per tali passi carrai, possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del D. Lgs. n. 285/1992. Nel caso in cui sia constatato che il passo, ancorché antecedente al 1° gennaio 1993, procuri il grave pregiudizio di cui sopra, l'Ufficio competente, anche sentita la Polizia Locale, può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.

Articolo 18 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. durata minima 6 anni;
 - b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Anche nel caso di installazione temporanea, rimane dovuto l'importo del canone nella misura stabilita dal comma 831-bis della Legge 160/2019.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute

Articolo 19 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Le modalità di pagamento e l'eventuale ripartizione in rate sono disciplinate al successivo art. 68.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 21 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 22 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 23 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale
2. Nel caso di occupazioni o di esposizioni pubblicitarie abusive, compreso il caso di occupazioni o esposizioni pubblicitarie difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento oltre alla sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese e le altre somme dovute per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di accertamento esecutivo previsto dal presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può concedere la rateazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla L. 160/2019.

Articolo 24 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso o di altri atti quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi e ogni altra spesa, comprese quelle postali, non supera € 10,33.

TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – IMPIANTI E MEZZI DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 25 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche e anche in forma variabile (elettronica, digitale, ecc.).
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 26 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 27 - Istanze di autorizzazione per la pubblicità

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dalla pubblica via, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
3. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda di rilascio dell'autorizzazione da inviarsi di norma tramite posta elettronica certificata, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta cartacea all'ufficio protocollo dell'ente.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più impianti.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) ed è regolato, per quanto compatibile e non abrogato dal presente Regolamento, dal Regolamento sulle installazioni pubblicitari, nonché dal PRIP, che disciplina le disposizioni tecniche e ambientali per la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, cui si fa riferimento anche relativamente ai contenuti della domanda, alla tipologia di impianti pubblicitari ammessi e alle ipotesi in cui non è richiesta la presentazione dell'istanza di autorizzazione ma solo il rilascio di un nulla osta all'esposizione pubblicitaria, fermo restando in ogni caso la corresponsione del Canone per le forme pubblicitarie di dimensioni superiori a trecento centimetri quadrati che comportino l'utilizzo di spazi o aree di cui al precedente articolo 3, co. 1, lett. a).
6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al precedente articolo 3, co. 1, lett. b) la domanda di titolo abilitativo deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e al Registro degli Operatori di Pubblicità esterna previsto dal Regolamento sulle installazioni pubblicitarie, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Regolatore delle Installazioni Pubblicitarie.
7. La domanda di titolo abilitativo deve essere presentata anche per i cartelli, le indicazioni di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che godono dell'esenzione dal canone, ovvero la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento.
8. La richiesta del titolo abilitativo deve essere effettuata utilizzando la specifica modulistica resa disponibile dal Comune di Potenza, anche attraverso il proprio sito Web istituzionale, con le

modalità e i requisiti di cui agli articoli 50 e ss. del Regolamento sulle installazioni pubblicitarie, , cui espressamente si rinvia.

9. L'ufficio può richiedere motivatamente all'interessato ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell'istanza.
10. Nel caso di cui al precedente comma, ovvero nel caso di documentazione incompleta, l'ufficio assegna all'interessato congruo termine per l'integrazione della documentazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la domanda viene archiviata.
11. Per la modifica strutturale, tipologica, dimensionale o per lo spostamento dei mezzi pubblicitari, deve essere presentata apposita istanza, corredata dalla prescritta documentazione, con esclusione di quella già acquisita agli atti in occasione della precedente domanda di titolo abilitativo.
12. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni riferite alle indicazioni di esercizio possono far riferimento alla documentazione tecnica già presentata in sede di rilascio dell'autorizzazione originaria, salvo quanto stabilito per le insegne di esercizio all'articolo 32, comma 2.
13. La domanda deve essere corredata da eventuali altri documenti necessari per la particolare tipologia di diffusione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi richiesti senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine indicato dall'Ufficio vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
14. La modifica del tipo, della superficie dell'esposizione, la variazione, il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero le altre forme di installazione di mezzi pubblicitari per i quali non è richiesta l'autorizzazione ma solo una comunicazione o un nulla osta e ogni altro aspetto al riguardo è disciplinato del vigente Piano degli Impianti Pubblicitari del Comune.
15. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione. Ugualmente, qualora l'installazione del mezzo di diffusione pubblicitaria avvenga sulle aree o gli spazi di cui al precedente articolo 3, co. 1, lett. a), il richiedente l'autorizzazione dovrà prima munirsi della concessione. In tal caso si applica il procedimento di cui al precedente Titolo II del presente Regolamento per il rilascio della concessione ma nulla sarà dovuto per l'occupazione perché viene corrisposto già Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 28 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e dal relativo Regolamento per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie, cui espressamente si rinvia.

Articolo 29 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale Impiantistica Pubblicitaria competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, se è necessario acquisire i pareri prescritti dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, provvede ad inoltrarla senza indugio. Può inviarla anche ad altri uffici ove, per la particolarità della esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori specifici pareri. Gli Uffici interpellati sono tenuti a rilasciare il parere entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente conseguito.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
5. Se non è necessario acquisire i pareri, il Responsabile dell'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria procede direttamente entro il termine stabilito per la conclusione del procedimento.
6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. In ogni caso, l'eventuale diniego all'istanza deve essere espresso e motivato.
8. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a produrre attestazione all'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria che potrà quindi procedere con l'emissione del provvedimento di autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria, salvo espresso diniego motivato dell'ufficio competente.
9. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di liquidazione o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione se effettuata viene considerata a tutti gli effetti abusiva.
10. Le autorizzazioni sono consegnate a mezzo posta elettronica certificata ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
11. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
12. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
13. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
14. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti esposizioni pubblicitarie. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

Articolo 30 – Esposizione pubblicitaria permanente e temporanea

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

- b. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore all'anno solare. Le installazioni temporanee sono rinnovabili nel corso dello stesso anno. Non trovano più applicazione i limiti temporali alle installazioni temporanee previsti dall'articolo 44 del Regolamento sulle installazioni pubblicitarie.

Articolo 31 - Titorarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, a titolo esemplificativo, ha l'obbligo di:
 - a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, secondo quanto previsto dal Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e dal Regolamento per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g. custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i. versare il canone alle scadenze previste.
3. Ogni altro obbligo o prescrizione viene dettagliata nel Regolamento sulla pubblicità e le installazioni pubblicitarie e nel Piano Regolatore degli Impianti pubblicitari (PRIP).
4. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
5. Le ipotesi di subingresso nell'autorizzazione che è nominativa sono disciplinate dal Regolamento sulla Pubblicità e dal PRIP.
6. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
7. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

8. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di 90 giorni dall'evento che ha dato luogo al subingresso, l'esposizione pubblicitaria viene considerata abusiva.
9. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può presentare un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 32 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, con le modalità ed i termini previsti dal Regolamento sulla pubblicità e le installazioni pubblicitarie e nel Piano Regolatore degli Impianti pubblicitari (PRIP).
2. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità e della pubblicità. A tal fine, l'Ufficio trasmette al titolare dell'autorizzazione, prima della scadenza del termine, un avviso di pagamento del canone, se dovuto, per l'insegna. Per tutti gli altri casi, il rinnovo dell'autorizzazione su richiesta verrà rilasciato unicamente se l'impianto è conforme alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
3. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 60 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone non è dovuto a partire dall'anno successivo a quello della disdetta.

Articolo 33 - Revoca, modifica, sospensione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 34 -Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione, oltre quelle espressamente indicate all'articolo 60 del Regolamento sulla pubblicità e le installazioni pubblicitarie:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo entro 60 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
 - d. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o, in caso di rateazione, di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
2. L'ufficio competente comunica al soggetto, mediante raccomandata a.r. o mediante PEC o con modalità telematica idonea, la causa della decadenza, disponendo l'immediata cessazione dell'esposizione con ripristino dello stato dei luoghi e la cassazione della pubblicità.
 3. Nel caso del mancato pagamento del canone, la comunicazione di cui al comma precedente indica gli importi scaduti, avvisando il destinatario che in difetto di pagamento in unica soluzione entro i successivi 30 giorni, la concessione e la autorizzazione rilasciate si intendono decadute. In tale caso, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria devono cessare e ove ciò non avvenga si considerano abusive.
 4. Il Comune, dopo avere accertato - con verbale redatto dalle autorità di polizia e/o dai soggetti aventi titolo per legge - la mancata cessazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, procede alla rimozione delle occupazioni o alla copertura delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e/o della concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del titolare della concessione o del responsabile della occupazione o della autorizzazione all' esposizione pubblicitaria o per conto del quale è stata fatta l'esposizione
 5. Scaduto il termine assegnato senza che il pagamento venga eseguito ovvero senza riscontro relativamente a eventuali giustificazioni riguardo a quanto disposto con la precedente comunicazione, l'Ufficio competente, con le stesse forme della precedente comunicazione, notifica all'interessato la dichiarazione di decadenza, recante anche l'indicazione dell'Autorità competente cui presentare eventuale ricorso e del relativo termine.
 6. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata della concessione originaria decaduta.
 7. Sono cause di revoca dell'autorizzazione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
 8. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione d'uso del suolo o degli spazi rilasciata in relazione all'impianto pubblicitario.

Articolo 35 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
3. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente per esigenze ed utilità pubblica, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 36 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non previsto o innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento comunale per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 7.2.2015.

Articolo 37 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 38 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuto per il solo fatto della esposizione pubblicitaria, del messaggio pubblicitario effettuato anche attraverso il rinvio a forme, colori e immagini che costituiscono rappresentazione di una promozione pubblicitaria, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 39 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma,

contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, con conseguente applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. Il Comune dispone la rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 40 - Modalità di applicazione del canone per l'esposizione pubblicitaria

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto .
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per quanto non previsto, nonché per le diverse tipologie di impianti pubblicitari, si invia al Regolamento sulle installazioni pubblicitari e al PRIP.

Articolo 41 – Esenzione per le insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. A tal fine, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente -

opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze, sempre su suolo o beni di proprietà privata. A tal fine, non sono considerate in ogni caso insegne di esercizio le indicazioni direzionali.

Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, fatto salvo quanto stabilito nel regime transitorio in sede di prima applicazione del presente Regolamento, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 43 – Richiesta di autorizzazione e dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato deve presentare al Comune apposita istanza secondo quanto stabilito dal Regolamento sulle installazioni pubblicitarie e dal PRIP. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo anche in caso di istanza cumulativa proposta su modello messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Soltanto nei casi di esposizione pubblicitaria semplificata previsti dal Capo VIII del Regolamento sulle installazioni pubblicitarie e dal PRIP il soggetto interessato può presentare una dichiarazione relativa al mezzo pubblicitario utilizzato allegando il versamento dell'importo del canone dovuto. In ogni caso, anche per le forme semplificate di titolo abilitativo, il versamento del canone viene considerato tempestivo e la pubblicità non abusiva solo qualora l'importo dovuto venga versato prima dell'inizio della esposizione pubblicitaria.

3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova istanza e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni l'autorizzazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le scadenze previste, sempre che non venga presentata comunicazione di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 44 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.
2. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le modalità di pagamento del canone si rinvia al successivo articolo 68.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. ~~(abrogato).~~

Articolo 45 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. La compensazione ha effetto dal momento del riscontro positivo comunicato dall'ufficio.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale.

Articolo 46 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale
2. Nel caso di occupazioni o di esposizioni pubblicitarie abusive, compreso il caso di occupazioni o esposizioni pubblicitarie difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento oltre alla sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità,

ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese e le altre somme dovute per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di accertamento esecutivo previsto dal presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal citato comma 792 della L. 160/2019.

Articolo 47 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 48 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del coefficiente indicato nell'allegato C;
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del coefficiente indicato nell'allegato C.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun g del coefficiente indicato nell'allegato C.

Articolo 49 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - d. È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati per ciascun logo o sponsor commerciale;
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
- a. 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b. riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c. riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 50 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 51 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune provvede all'affissione dei manifesti propri o di terzi su richiesta.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal PRIP e dal Regolamento sulle installazioni pubblicitarie.

Articolo 52 - Servizio delle pubbliche affissioni (PA)

3. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio di competenza del Comune medesimo che, per i propri impianti, può provvedervi direttamente offrendo il servizio all'utenza ovvero concedendo in uso i propri spazi delle affissioni istituzionali del tipo funebre.

Articolo 53 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Il PRIP e il Regolamento sulle installazioni pubblicitarie individuano forme e modalità di concessione ai privati della possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. Il canone dovuto dai concessionari per le Affissioni dirette viene calcolato applicando al Canone unico il coefficiente di maggiorazione non inferiore a 400 volte la tariffa standard per ciascun impianto.

Articolo 54 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso il Comune trattiene la metà della tariffa versata con la commissione e rimborsa la restante parte.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 55 – Tariffa per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle affissioni sugli impianti comunali è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 , applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 56 – Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che

sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 57 - Riduzione della Tariffa

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 58 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa sulle pubbliche affissioni :
 - a. i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 59 - Pagamento della tariffa

1. Il pagamento della tariffa per l'affissione deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 60 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo I, nonché quanto disposto dal Regolamento sulle installazioni pubblicitarie e il PRIP.

TITOLO IV – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone mercatale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni relative al canone unico di cui ai precedenti Titoli II e III.
3. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Legge Regionale sul Commercio, cui si rinvia.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone mercatale, di cui all'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019, è determinata tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. La classificazione delle strade, di cui alla precedente lettera a), i coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, fatto salvo quanto stabilito nel regime transitorio in sede di prima applicazione del presente Regolamento, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Titolo e alla classificazione delle strade, si rinvia all'articolo 15 del presente Regolamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
 - c. per le quali non si è provveduto al pagamento del canone alle scadenze concordate.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 – Modalità di versamento del canone

1. Il canone delle concessioni di occupazione permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno, a parte i casi di rateizzazione.
2. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone viene quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
3. Il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato, in rate uguali, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno. La prima rata deve essere corrisposta al momento del rilascio dell'autorizzazione. Le rate successive seguono le scadenze indicate. Il relativo provvedimento contiene la liquidazione del canone, la suddivisione dello stesso alle scadenze indicate.
4. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale e determina l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento. Se il versamento delle rate dovute non viene regolarizzato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio, l'occupazione e l'esposizione pubblicitaria vengono considerate abusive con tutte le conseguenze di legge e del presente Regolamento.
5. L'ufficio del Comune, individuato in base al provvedimento organizzativo della Giunta Comunale, provvede a iscrivere in un ruolo di riscossione ordinaria annuale tutte le posizioni relative alle Concessioni e Autorizzazioni a carattere permanente, in base alle informazioni trasmesse dai diversi uffici competenti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Ai rispettivi titolari viene inviato o spedito annualmente l'atto di pagamento spontaneo ("bolletta Canone Unico o Canone Mercatale") contenente la liquidazione annuale del Canone dovuto, anche secondo le relative ripartizioni in rate, e i riferimenti e i modelli necessari per il pagamento.
6. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie a carattere permanente, nel caso di mancato pagamento nei termini previsti dal presente Regolamento, l'Ufficio notifica al titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione un atto di sollecito con addebito delle relative spese postali. In caso di mancato pagamento del sollecito, l'Ufficio avvia la procedura di contestazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria abusiva.
7. L'occupazione o l'esposizione pubblicitaria considerata abusiva a causa del mancato pagamento del canone e legittima l'avvio delle procedure previste per la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché per l'applicazione anche dell'indennità di occupazione o esposizione pubblicitaria abusiva e della relativa sanzione mediante notifica di un accertamento esecutivo di cui al successivo articolo, con applicazione dell'indennità e della relativa sanzione prevista per l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva.
8. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
9. Per le sole concessioni relative all'occupazione di suolo pubblico, il versamento avviene in quattro rate trimestrali, di pari importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e

ottobre dell'anno di riferimento del canone. Qualora l'ammontare del canone unico patrimoniale superi l'importo di 250 Euro, su richiesta dell'interessato, sarà consentito il versamento in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone. Qualora, altresì, l'ammontare del canone superi 750 Euro, su richiesta dell'interessato, sarà consentito il versamento in dodici rate mensili, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza in ogni mese dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere, a pena di decadenza dalla concessione, al pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione. Nel caso di soggetti che versino in stato di grave disagio economico, su richiesta motivata dell'interessato, sarà consentita la rateizzazione, mediante versamento in quattro rate trimestrali, anche di canoni di ammontare inferiore a 250 Euro, secondo le corrispondenti le modalità previste dal presente comma.

10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
11. Il versamento del canone per le concessioni e le autorizzazioni pubblicitarie temporanee deve essere corrisposto in un'unica rata al momento del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione. È fatta salva la possibilità per l'ufficio di concedere su richiesta dell'istante il pagamento in forma rateale del canone se di importo superiore a Euro 250,00. La prima rata deve essere corrisposta al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione che riporta anche il dettaglio delle rate successive. In caso di mancato pagamento di una sola delle rate, si applica quanto stabilito nei commi precedenti.
12. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
13. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione/ concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura dell'autorizzazione / concessione non dà luogo a rimborso . Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
14. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
15. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
16. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

17. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
18. (abrogato).
19. L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate dal presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, mediante emissione di accertamento esecutivo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. La riscossione coattiva verrà effettuata utilizzando le modalità previste dalla Legge, sia affidando le posizioni debitorie all'Agenzia delle Entrate –Riscossione o altro concessionario della riscossione che mediante l'attivazione di procedure autonome di riscossione coattiva tramite Ufficiale Giudiziario ovvero direttamente per il tramite dell'Ufficiale della Riscossione nominato secondo disposizioni di legge.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale

Articolo 71 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, compreso l'obbligo di rimozione delle opere abusive che hanno determinato l'occupazione o l'esposizione di messaggi pubblicitari, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per le occupazioni e la diffusione di messaggi realizzate abusivamente. A tale fine si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a), ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione .
7. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune procede alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento accertamento esecutivo previsto dal presente Regolamento.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, decorso il termine ultimo per il pagamento, procedere con la riscossione coattiva e può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso o di altri atti quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi e ogni altra spesa, comprese quelle postali, non supera € 10,33.

Articolo 73 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone e della classificazione delle strade, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 15 del presente Regolamento.

Articolo 74 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento per il canone unico è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La tariffa standard per il canone mercatale è determinata in base al disposto di cui al comma 841 della L. 160/2019.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 75 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La tariffa standard giornaliera dal canone mercatale è determinata in applicazione di quanto disposto dal comma 842 della L. 160/2019.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie che danno luogo alla applicazione del canone sono quelli indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 76 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
7. La tariffa per l'esposizione pubblicitaria e i relativi coefficienti tiene già conto dell'installazione dell'impianto, se effettuato su area privata ovvero su spazi e aree pubbliche o private su cui si sia costituita la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 77 – Esenzioni

1. Con riferimento a quanto disposto dal comma 833, L. 160/2019, sono esenti dal pagamento del canone, ai sensi del comma 821 lettera f), le seguenti fattispecie:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o

regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato e non contengano esposizioni pubblicitarie;

- c. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- d. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- e. le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, della durata massima di giorni 1 (uno);
- f. le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- g. vasche biologiche;
- h. le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- i. le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- j. le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- k. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- a. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate balconi, verande, bow window, mensole, le tende parasole fisse o retraibili e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- l. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- m. Le occupazioni permanenti realizzate anche con manufatti su aree pertinenziali ai prefabbricati di Bucaletto, così come individuate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 4.5.2011, non sono assoggettate al pagamento del Canone ma esclusivamente alla maggiorazione del canone d'uso dei prefabbricati sui sono asservite;
- n. le occupazioni temporanee nelle aree inserite nei tratti stradali del perimetro del centro storico e in quelle interessate dai provvedimenti di regolamentazione delle zone a traffico limitato nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio purché si attengano alle tipologie di allestimento e di arredo di cui all'emanando disciplinare che sarà approvato dall'Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione. Nelle more e sino all'emanazione del disciplinare non saranno applicate prescrizioni agli allestimenti ed arredi utilizzati.
- o. le occupazioni temporanee nelle aree inserite nei tratti stradali del perimetro del centro storico e in quelle incluse nelle zone a traffico limitato interessate dall'organizzazione di eventi e/o manifestazioni di rilancio e valorizzazione del centro storico, organizzate dal Comune e/o da associazioni, che comunque abbiano il patrocinio dell'Amministrazione comunale, per un periodo non superiore a tre giorni, che si attengano alle tipologie di allestimento e di arredo preventivamente approvate dall'amministrazione comunale e/o autorizzate dall'Unità di Direzione competente.
- p. le occupazioni temporanee, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, non eccedenti i venti metri quadrati, realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche, sociali (raccolta firme, campagne progresso ecc.), sindacali, assistenziali (raccolta fondi), umanitarie.

- q. Le occupazioni temporanee, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, in occasione di feste di contrada e di quartiere e in occasione di manifestazioni scolastiche, ricreative, sportive, di culto, di spettacolo, di arte, non eccedenti la durata di giorni uno;
- r. le occupazioni realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- s. le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- t. le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- u. le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- v. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- w. le occupazioni con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, sulla base di specifico progetto approvato dal competente Settore;
- x. le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- y. le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- z. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e non durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- aa. le occupazioni permanenti del suolo e/o del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari o con condutture per acqua potabile, per l'irrigazione dei fondi, per innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi e per la realizzazione di impianti di messa a terra per edifici, comprensivi di pozzetti, dispersori, canalizzazioni e conduttori;
- bb. le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso, nonché le occupazioni di aree di parcheggio pubblico a pagamento, assegnate mediante apposita convenzione ad un Concessionario del servizio, a carico del quale è già previsto convenzionalmente l'obbligo di corrispondere al Comune un canone concessorio o una partecipazione agli utili del servizio in misura fissa o percentuale ;
- cc. le rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli accessi carrabili e le aree di parcheggio riservate ai veicoli di soggetti portatori di handicap, in possesso della relativa certificazione emessa dai competenti Uffici sanitari pubblici, con la precisazione che nel caso di accessi carrabili condominiali l'esenzione spetta solo in misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare posseduta o detenuta dal portatore di handicap;
- dd. le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a ore 6 (sei), qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Allo stesso modo sono esenti le occupazioni occasionali realizzate con luminarie e addobbi vari, striscioni pubblicitari e autoveicoli muniti di messaggi pubblicitari che sostino su uno stesso spazio pubblico per non

più di 30 minuti. Resta fermo, in ogni caso, per la sosta su aree di parcheggio pubblico a pagamento l'obbligo di versare la relativa tariffa oraria. Per tale tipologia di occupazione non deve nemmeno essere presentata la relativa istanza di concessione;

- ee. le occupazioni costituite da accessi che si aprono direttamente sulla pubblica via, senza alcun manufatto o intervallo lasciato nei marciapiedi, o comunque, senza alcuna modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (cosiddetti "passi carrabili a raso").
- ff. le occupazioni dirette ad elevare la qualità e il decoro urbano effettuate mediante la collocazione di elementi di arredo (ad es. fioriere, panchine, ecc.), in conformità alle previsioni del disciplinare tecnico approvato dall'Amministrazione. L'interessato dovrà comunque presentare la pratica di occupazione secondo il procedimento ordinario, fermo restando in ogni caso il potere dell'Ufficio di decidere circa l'ammissibilità o meno dell'allestimento. Nelle more e sino all'emanazione del disciplinare non saranno applicate prescrizioni agli allestimenti e arredi utilizzati, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'ordinaria pratica di rilascio dell'autorizzazione e/o concessione e l'obbligo, altresì, di adeguamento alle prescrizioni del disciplinare ancorché adottato successivamente all'istanza ovvero all'autorizzazione o concessione.

Articolo 78 – Maggiorazioni e Riduzioni del canone

1. Le agevolazioni sono concesse su domanda dell'istante.
2. Il dettaglio delle agevolazioni è riportato nell'Allegato C di disciplina delle Tariffe e riguarda le maggiorazioni e le riduzioni di seguito indicate, determinate sulla base della valutazione economica della specifica attività esercitata dal titolare e alla vigente classificazione delle categorie delle strade.
3. Nel dettaglio, le maggiorazioni sono applicate per le seguenti ipotesi:
 - a. del 10% per occupazioni con chioschi, edicole o altre strutture fisse al suolo destinate ad attività commerciali, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata delle stesse strutture;
 - b. del 20% per occupazioni per esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali regolarmente autorizzate;
 - c. del 10% per occupazioni con "distese" permanenti;
 - d. del 10% per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo;
 - e. del 10% per occupazione di aree pubbliche, destinate dal Comune all'esercizio del commercio.
 - f. del 10% per le occupazioni permanenti di box o locali di proprietà comunale, posti all'interno dei mercati coperti
4. La tariffa è invece ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. del 30% per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversi dalle aziende erogatrici di pubblici servizi;
 - b. del 50% per le occupazioni con passi carrai o, comunque necessarie per l'accesso alla proprietà privata.
 - c. del 76%, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, con esclusione dei patrocini morali;
 - d. del 76% nel caso di occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;

- e. del 47,5%, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
 - f. del 70%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente;
 - g. del 70%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - h. del 85%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - i. del 85%, per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche (già venditori ambulanti), pubblici servizi (erogazioni di gas, energia elettrica, acqua, telefono, fognatura, ecc.), esercizi pubblici e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - j. del 57%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni.
 - k. del 70% per le occupazioni realizzate, con appositi arredi e strutture, da esercizi commerciali, artigianali ed assimilati, destinati alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande. L'agevolazione di cui alla presente lettera è aumentata di un ulteriore 20% nel caso in cui l'esercente preveda, nell'ambito del su citato allestimento, iniziative con serate musicali, di piano bar o di cabaret che saranno comunicate all'amministrazione comunale per fini divulgativi. Tale agevolazione è incrementata, per le medesime tipologie di occupazione, di un ulteriore 10% nel caso in cui l'esercente si attenga alle tipologie di allestimento e di arredo di cui all'emanando disciplinare che sarà approvato dall'Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione. Nelle more e sino all'emanazione del disciplinare non saranno applicate prescrizioni agli allestimenti ed arredi utilizzati. Si prevede una agevolazione del 1,5% sulla tariffa per gli operatori che provvedono al pagamento della somma dovuta per l'intera annualità entro il primo trimestre dell'anno solare. Si prevede una agevolazione dell'1% sulla tariffa per gli operatori che si fanno carico in maniera continuativa e puntuale della cura e manutenzione delle aree verdi limitrofe allo spazio occupato;
 - l. del 28,5% per le occupazioni effettuate su tratti stradali del centro storico, assoggettati alla tariffa prevista per la prima categoria e non rientranti tra le cosiddette aree pedonali;
 - m. Le occupazioni temporanee relative a cavidotti, condotte, tubazioni e cunicoli interrati, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate alla tariffa prevista per la IV categoria, indipendentemente dalla ubicazione stradale.
5. Le occupazioni, sia permanenti che temporanee, adibite ad aree mercatali comprese in ambiti di recupero urbano o derivanti da programmi di riqualificazione (PRU, Programmi di manutenzione urbana, Contratti di quartiere e/o specifici progetti di ristrutturazione e riqualificazione) sono in ogni caso equiparate alle occupazioni di IV categoria.
6. Fatto salvo quanto stabilito nel regime transitorio in sede di prima applicazione del presente Regolamento, le tariffe che saranno approvate dalla Giunta Comunale dovranno tener conto dei seguenti criteri ai fini del riconoscimento delle agevolazioni:
- a. Riduzione delle tariffe ordinarie delle occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo fino alla misura massima del 60 per cento;
 - b. Riduzione la tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe fino alla misura massima del 70 per cento;
 - c. Per occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni, riduzione fino alla misura massima della tariffa ordinaria del 60 per cento. Ai fini

dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- d. la tariffa ordinaria per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri può essere ridotta fino alla massima dell'85 per cento, con applicazione dell'ultima categoria di classificazione delle strade, indipendentemente dalla categoria in cui ricade la strada effettivamente utilizzata, in via del tutto eccezionale e transitoria, fino alla individuazione urbanistica di specifiche aree destinate a tali attività, ai sensi della legge n. 337/68.
- e. la tariffa ordinaria per le occupazioni di durata superiore a giorni 1 realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive può essere ridotta fino alla misura massima del 76 per cento.
- f. Nel caso di occupazioni realizzate con il patrocinio del Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, con esclusione dei patrocini morali, la riduzione può essere riconosciuta nella misura massima del 76%;
- g. nel caso di occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione, la riduzione può essere riconosciuta nella misura massima del 76%;
- h. occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico (tettoie, tende da sole etc.), con riduzione massima del 50% della tariffa;
- i. occupazioni temporanee di carattere ricorrente, riduzione massima del 70%;
- j. riduzione della misura massima del 85% della tariffa standard, per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche (già venditori ambulanti), pubblici servizi (erogazioni di gas, energia elettrica, acqua, telefono, fognatura, ecc.), esercizi pubblici e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- k. riduzione del 70% per le occupazioni realizzate con appositi arredi e strutture da esercizi commerciali, artigianali ed assimilati, destinati alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande. L'agevolazione può essere aumentata di un ulteriore 20% nel caso in cui l'esercente preveda anche che l'allestimento sia accompagnato da iniziative con serate musicali, di piano bar o di cabaret, da comunicare all'amministrazione comunale per fini divulgativi. L'agevolazione è incrementata, per le medesime tipologie di occupazione, di un ulteriore 10% nel caso in cui l'esercente si attenga alle tipologie di allestimento e di arredo e alle specifiche prescrizioni date dall'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento;
- l. il canone per l'occupazione di box adibiti ad edicole è ridotto del 25% a condizione che il reddito netto dell'attività ivi esercitata non abbia superato nel penultimo anno precedente l'importo di €. 8.000,00 (Euro Ottomila/00). La riduzione si applica a condizione che l'occupante entro il mese di dicembre di ciascun anno consegna, a pena di decadenza, all'Ufficio competente apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il reddito conseguito nell'anno precedente non abbia superato il limite sopra fissato. La riduzione si applica solo per l'anno successivo a quello di consegna del certificato;
- m. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - i. 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

- ii. 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - iii. 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
7. Le riduzioni non sono cumulabili e sono concesse a condizioni che l'occupazione sia stata regolarmente concessa.
 8. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

CAPO II - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 79 - Commercio itinerante su aree pubbliche

1. Le concessioni per la occupazione delle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati o posteggi temporanei sono riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di fiera o di mercato. Le modalità per la concessione dei posteggi sono disciplinate dai Regolamenti attuativi del D. Lgs. 114/98 e della Legge Regionale 19/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di commercio su aree pubbliche.
2. La concessione giornaliera di posteggi temporaneamente non occupati in favore di tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche è rilasciata agli aventi diritto, previo accertamento del possesso dei requisiti di legge in capo agli stessi. L'atto di concessione è sostituito dall'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalità di legge, acquisita dagli agenti contabili incaricati della riscossione del Canone nei mercati in base ai dati ed alle informazioni forniti dalla Polizia Locale.
3. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.
4. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Articolo 80 - Occupazione connesse all'esercizio di attività commerciali in sede fissa

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I[^] e X[^] e della relativa normativa regionale.
2. Le occupazioni devono essere tali da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso di negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi. In particolare, per le tipologie sotto elencate, vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:
 - a. **NEGOZI E BOTTEGHE:** l'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi. La merce dovrà essere posta in appositi contenitori e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende. L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di m.1 ,50.

Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio;

- b. **BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:** l'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi di sempre-verde, nuove strutture di arredo, ecc., poste a margine del marciapiede in rilievo. Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista. È in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista;
 - c. **SALE GIOCHI:** l'occupazione dovrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati esponendo giochi che non arrechino disturbo per rumorosità;
 - d. **CHIOSCHI EDICOLE:** l'occupazione con espositori o carrelli porta-riviste dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco. Gli espositori non dovranno superare in altezza mt. 1;
 - e. **NOLEGGIO CICLI E TANDEM:** la porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e comunque nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.
3. Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come previsto dal Codice della Strada. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale ovvero in occasione di determinati eventi, le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati con atto di indirizzo della Giunta Comunale anche in deroga a quelli ordinari, ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.
 4. Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.
 5. Deroghe alle disposizioni del presente articolo, per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite in base ad atto d'indirizzo della Giunta Comunale; eventuali disciplinari tecnici necessari per definire particolari forme o prescrizioni da applicare ad ogni tipologia di occupazione potranno essere adottate con Determinazione del Dirigente del settore competente al procedimento ed al provvedimento finale.

Articolo 81 - Occupazione del sottosuolo con serbatoi

1. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. In particolare, la tariffa standard determinata ai sensi del comma 829 dell'art. 1, L. 160/2019, viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

2. Ferma restando la tariffa standard prevista per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Articolo 82 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa standard del canone per le occupazioni permanenti definita con Delibera di Giunta comunale in base al coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato C del presente Regolamento stabilito per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che devono rimanere nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile viene riconosciuta l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli sia verificata l'insussistenza delle condizioni previste per l'agevolazione, verrà richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione abusiva per l'intero periodo agevolato, secondo i criteri di calcolo sanzionatori ordinari.

Articolo 83 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

- e. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
 - g. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
 4. La superficie computabile al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante è quella risultante dall'atto di concessione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Le superfici relative a tali occupazioni sono calcolate, ai fini dell'applicazione della tariffa, in ragione del 30%. Per le occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni è prevista una esenzione dall'applicazione della tariffa per un periodo complessivo pari ad un massimo di giorni dieci, destinati alle esigenze logistiche ed organizzative dei gestori, ivi comprese le attività di montaggio e smontaggio delle attrezzature

Articolo 84 - Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con Delibera di Giunta comunale in base al coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato C del presente regolamento.

Articolo 85 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è quella giornaliera.

Articolo 86 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 87 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade,

- lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
 3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 89 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
3. Nel caso in cui le occupazioni di soprassuolo riguardino aree già oggetto di occupazione di suolo pubblico e viceversa, si applica un unico canone, che tiene conto di quello più gravoso delle due fattispecie, incrementato con applicazione di un aumento del 20%. Da tale fattispecie rimangono escluse le occupazioni del sottosuolo che seguono il regime proprio previsto dalla legge, in aggiunta all'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 88 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 90 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 91 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
2. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
3. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, il gestore dell'impianto o il concessionario degli spazi pubblicitari dell'impianto sono tenuti alla presentazione di apposita dichiarazione annuale e al pagamento del relativo canone, ove non esente.

CAPO III – REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 92 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le autorizzazioni e le concessioni rilasciate fino alla data di approvazione del presente Regolamento, che non risulteranno conformi alle nuove disposizioni normative e regolamentari, dovranno essere oggetto di istruttoria volta all'acquisizione di elementi e documenti al fine di procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento, rideterminando se del caso il nuovo canone dovuto che dovrà essere comunicato all'interessato, il quale può esercitare la facoltà di rinunciare alla concessione o all'autorizzazione corrispondendo soltanto il canone dovuto in base al vecchio titolo sino alla data di comunicazione da parte dell'Ufficio.
3. Gli importi comunque versati in ragione di concessioni o autorizzazioni precedentemente rilasciate o anche nella fase transitoria di entrata del nuovo Regolamento vengono scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. Per le procedure di affidamento in regime di concessione dei circuiti o dei lotti di impianti pubblicitari previste dal PRIP, il Canone Unico viene determinato tenendo conto dei criteri stabiliti con le stesse gare, anche relativamente ai termini e alle condizioni di pagamento.
5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il canone dovuto per tutte le fattispecie deve essere calcolato utilizzando le tariffe del Canone Unico e del Canone Mercatale riportate nell'allegato C. Per gli anni successivi, è sin d'ora delegata alla Giunta Comunale la facoltà di modificare dette tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 817, L. 160/2019.

6. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ai fini della determinazione della categoria delle strade per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico, trova applicazione la classificazione per categorie delle strade allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 79/1999 di approvazione del Regolamento Cosap. Per gli anni successivi, è sin d'ora delegata alla Giunta Comunale la facoltà di modificare detta classificazione, in applicazione dei criteri previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
7. La Giunta è delegata ad adottare la determinazione dei diritti tecnici, dei diritti d'urgenza e delle spese di procedimento connessi al rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione relativi al Canone unico patrimoniale e al Canone mercatale; sino a tale nuova determinazione, continuano a trovare applicazione gli importi delle spese e dei diritti secondo i criteri e le disposizioni sinora utilizzati dagli Uffici.

Articolo 93 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 ovvero altro termine stabilito dalla legge nazionale, con salvezza delle disposizioni contenute in provvedimenti adottati nelle more dagli organi istituzionali comunali per la fase di passaggio dalle discipline previgenti alla presente normativa.

ALLEGATI

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI -

**ALLEGATO B – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE
INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE**

**ALLEGATO C – TARIFFE DEL CANONE UNICO E DEL CANONE MERCATALE –
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E COEFFICIENTI**